

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Vincenzo Marziano

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Pietro Paolo Pellicciolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario La Prosti

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



CITTÀ DI CARINI

PROVINCIA DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

[Handwritten signatures]

Art. 1
FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento, redatto in attuazione della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, disciplina l'organizzazione del servizio di protezione civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari, nel rispetto dei principi della vigente legislazione statale e regionale e in particolare della legge 24 febbraio 1992, n.225.

Regola, inoltre, l'attività del Servizio Comunale di Protezione Civile per assicurare l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione, degli interventi di prevenzione dei rischi e di soccorso, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti ad altri Enti.

Formano oggetto del presente regolamento anche il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e primo soccorso.

Art. 2
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge compiti: di informazione, di coordinamento delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

Il Servizio è organicamente dipendente dalla Ripartizione V[^]-Servizi a Rete del Comune e funzionalmente alle dirette dipendenze del Sindaco.

Vi fanno capo tutte le attività attribuite al comune ai sensi della vigente normativa e in particolare quelle attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali - adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale - predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali - attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza - vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti - utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali).

I servizi di protezione civile e di pronto intervento sono considerati servizi indispensabili ed essenziali ai fini della spesa e per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Per potere affrontare le situazioni di emergenza saranno, prioritariamente, impiegati i dipendenti individuati nel servizio di pronta reperibilità assicurato dal personale dei servizi esterni e quelli individuati dal piano. Il relativo monte ore e il riparto del F.E.S. potrà essere variato secondo le necessità, con provvedimento della Giunta Municipale.

Il servizio di pronta reperibilità sarà attivato non appena i coordinatori di turno avranno ricevuto, dal responsabile del servizio di protezione civile, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza.

Art. 3
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile curerà i necessari collegamenti con la Prefettura, i competenti uffici Provinciali e Regionali, con i Servizi Sanitari, con le

Associazioni di Volontariato e con tutti gli Organi e le altre risorse territoriali e sovracomunali necessarie per l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Coordinerà, nelle citate attività, i servizi comunali esterni e di pronto intervento oltre che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco.

In conseguenza delle comunicazioni ricevute e/o al verificarsi di eventi di entità superabile con il concorso delle sole risorse disponibili del Comune e su esplicita direttiva, anche verbale, del Sindaco, coordinerà le attività del nucleo operativo di pronto intervento e degli altri organismi comunali fino al superamento dell'emergenza ed il ritorno alla normalità.

Nel caso di calamità e dopo che il Sindaco avrà dichiarato lo stato di emergenza, attiverà le Funzioni del C.O.C. ritenute necessarie per il superamento dell'emergenza stessa, seguendo le modalità previste nel Piano di Protezione Civile.

Dovrà, inoltre, assicurare la sua costante reperibilità "H24" per tutti i giorni dell'anno. Per tale adempimento sarà dotato di idonee apparecchiature con le quali potrà ricevere ed inoltrare i messaggi legati all'attività di protezione civile.

Compatibilmente con le risorse economiche che l'Amministrazione Comunale potrà assegnare allo specifico settore, potrà essere corrisposta, nel rispetto della vigente normativa, una indennità mensile di "Protezione Civile".

Art. 4

ATTIVITA' E COMPITI

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre l'espletamento dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione.

L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi.

Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

La programmazione o previsione tende, mediante studi ed indagini, alla conoscenza e alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio.

La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi e nelle attività dirette alla mitigazione dei rischi stessi.

L'attività di pianificazione comprende l'elaborazione coordinata delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento calamitoso.

Nelle attività di protezione civile, di competenza del Comune, sono coinvolti tutti gli Uffici Comunali e il relativo personale che avrà le funzioni ed i compiti previsti dal Piano di Protezione Civile.

ART. 5

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI

Ai fini del presente Regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in tre categorie:

A) evento che per ubicazione ed estensione circoscritta, per i danni limitati alle persone e ai beni, può essere fronteggiato con interventi diretti e attuabili dal Comune in via ordinaria;

B) evento che per intensità, estensione, entità dei danni alle persone e ai beni, non può essere fronteggiato con le sole risorse del Comune ma richiede l'intervento coordinato di altri enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

C) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento.

Art. 6

AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.15, comma 3° della Legge 24.02.1992, n. 225 è Autorità Comunale di Protezione Civile, titolare di un pubblico potere.

Al momento della previsione nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera C) del precedente articolo, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e allertando il C.O.C.

Egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Prefetto, agli Uffici Provinciali e Regionali di Protezione Civile.

Al verificarsi di una calamità di cui alla lettera B) del precedente articolo, constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i soli mezzi del Comune, il Sindaco, dopo aver predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture istituzionalmente preposte in via ordinaria, del Prefetto e degli Uffici Provinciali e Regionali e degli altri Enti (per es. i Comuni limitrofi) che gestiscono servizi utili o possono attuare interventi necessari a superare l'emergenza.

Le emergenze di lieve entità di cui alla lettera A) del precedente articolo, restano di competenza, in via ordinaria, delle strutture del Comune.

Il Sindaco promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore nell'attività di Protezione Civile, il Sindaco può designare un assessore, suo delegato, a sostituirlo in alcune funzioni.

Art. 7

PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

Il Sindaco, per prevenire l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi della vigente normativa.

In caso di calamità, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre temporaneamente della proprietà privata.

Compie tutti gli atti e adotta i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Inoltre il Sindaco potrà concordare con le Amministrazioni dei Comuni confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di protezione civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Art. 8

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza di cui al punto C) del precedente art.5, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla

popolazione colpita.

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto:

1. Tecnica e di Pianificazione;
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
3. Volontariato;
4. Materiali e mezzi;
5. Servizi essenziali e attività scolastica;
6. Censimento danni a persone e cose;
7. Strutture operative locali, viabilità;
8. Telecomunicazioni;
9. Assistenza alla popolazione.

Ogni funzione, posta in essere da soggetti con notevoli doti direttive e tecniche oltre che conoscenza dei problemi specifici di protezione civile, avrà un responsabile che ordinariamente aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

Art. 9

COMPONENTI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Le funzioni indicate al precedente articolo saranno poste in essere da:

1. Tecnica e di Pianificazione:

Tecnici comunali, provinciali, regionali;
Responsabili delle reti di monitoraggio locali;
Unità operative dei gruppi nazionali;
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali;
Tecnici e professionisti locali.

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria:

Azienda Sanitaria Locale;
Croce Rossa Italiana;
Volontariato socio-sanitario.

3. Volontariato:

Coordinamento delle Associazioni comunali di volontariato di protezione civile.

4. Materiali e mezzi:

Risorse del Comune;
Aziende pubbliche e private;
Volontariato;
Croce Rossa Italiana.

5. Servizi essenziali e attività scolastica:

Enel;
Telecom;
Enel Gas;
Acquedotto;

Smaltimento rifiuti;
Ditte distributrici carburanti;
Provveditorato agli studi.

6. Censimento danni a persone e cose:
Squadre di rilevamento (personale del Comune, della Provincia e della Regione, Vigili del fuoco, gruppi nazionali e servizi tecnici nazionali).

7. Strutture operative locali:
Vigili urbani;
Volontariato di protezione civile;
Forze di polizia;
Vigili del fuoco.

8. Telecomunicazioni:
Società telecomunicazioni;
Associazioni radioamatori.

9. Assistenza alla popolazione:
Assessorati competenti: comunali, provinciali, regionali;
Associazioni di volontariato socio-sanitario.

Il Sindaco chiederà la designazione di propri rappresentanti alle Associazioni e agli Enti interessati, nominerà con proprio provvedimento gli esperti ed i responsabili delle Funzioni e costituirà il Centro Operativo Comunale dandone comunicazione ai componenti. I soggetti attuatori delle funzioni succitate, svolgeranno la loro attività con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o dall'Assessore delegato e di intervenire in ogni caso di effettiva necessità, portandosi immediatamente presso il Centro Operativo della Protezione Civile del Comune.

Il C.O.C. ha durata di anni cinque ed i membri possono essere riproposti e confermati nel loro incarico.

La mancata partecipazione ingiustificata dei nominati dal Sindaco alle riunioni è motivo di decadenza che sarà dichiarata dal Sindaco stesso, che ne chiederà l'immediata sostituzione.

Art. 10

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è convocato e presieduto dal Sindaco, nella sua qualifica di Ufficiale di Governo o dall'Assessore delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza o di calamità, il C.O.C. potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Il responsabile del servizio comunale di protezione civile svolgerà le funzioni tecnico-amministrative e quelle di Segretario del C.O.C.

La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio. I membri del C.O.C. saranno convocati anche in relazione all'attività consultiva o operativa dello stesso.

Art. 11

COMPETENZE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Le competenze del C.O.C. sono di carattere:

- **PROPOSITIVO** per la redazione del Piano di protezione civile, per la sua divulgazione e per l'individuazione dell'attività di prevenzione e informazione;
- **CONSULTIVO** per l'individuazione dei mezzi per la verifica del Piano di protezione Civile e dell'efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- **OPERATIVO** per l'attività di protezione e di soccorso e per quelle di prevenzione e informazione.

In generale compete al C.O.C., ogni adempimento previsto dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Verifica almeno una volta all'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.

Collabora, altresì, nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Predisporre un programma per sensibilizzare tutta la popolazione attiva del Comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza.

In caso di calamità il C.O.C. viene convocato presso la sede operativa e presiede nell'ambito degli incarichi e funzioni assegnati, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

Art. 12

SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

La sede del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sono i locali posti nel centro direzionale A.S.I. di via Don Luigi Sturzo n. 280, a tal uopo locati dall'Unione dei Comuni della Baronia.

I locali dovranno essere resi disponibili ed idoneamente attrezzati ed arredati per contenere tutti i componenti del C.O.C., dotati di collegamento telefonico e di apparecchiature radio VHF, UHF, apparecchi CB e mezzi sostitutivi della normale energia elettrica che assicurano il funzionamento in caso di blackout.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano comunale di Protezione Civile, nonché:

- planimetrie del centro abitato in scala 1:2000;
- planimetrie del territorio comunale in rapporto a quello dei Comuni limitrofi, in scala 1:10.000;
- planimetria del territorio comunale in rapporto alla Provincia o alla Regione, in scala 1:25.000;
- planimetrie speciali riportanti il Centro storico e le zone più fatiscenti (per il caso di terremoto);
- planimetrie riportanti le zone vulnerabili da inondazioni, da incendi, da frane.

Una scorta di materiale di cancelleria, block di fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali contenuti.

Nella sala saranno custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile. E' vietato l'ingresso dei non addetti ai lavori.

Con provvedimento del sindaco può essere individuata una sede diversa a seconda delle necessità o qualora fosse riconosciuta più idonea.



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Art. 13

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia l'organizzazione di protezione civile che occorre attivare per poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la reperibilità del personale.

In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino e la conservazione dei servizi essenziali.


Il Servizio di Protezione Civile provvederà, secondo le indicazioni del Centro Operativo Comunale, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile che sarà approvato con atto della Giunta Municipale.

Il piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qual volta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Le prescrizioni previste dal Piano di Protezione Civile dovranno essere recepite da tutti gli strumenti tecnico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14

CONTENUTO NECESSARIO DEL PIANO
PARTE GENERALE

- 
- Dati di base con cartografia, attività produttive, aree di fuga e di raccolta, edifici strategici, zone a rischio;
 - Scenari degli eventi attesi: rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio industriale, rischio di incendio;
 - Indicatori di evento e risposte del servizio di protezione;
 - Strutture operative locali, mezzi e materiali.

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

- Modalità di coordinamento operativo comunale;
- Attività di informazione alla popolazione;
- Rapporti con gli uffici comunali, provinciali e regionali;
- Funzionalità delle comunicazioni e dei servizi essenziali;
- Interventi per la salvaguardia della popolazione, della viabilità, del sistema produttivo.

Art. 15

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano comunale di protezione civile si articola in:

- **PIANO GENERALE**, comprendente in sintesi le attività e i compiti per ogni tipo di evento, da distribuire a tutti i componenti le Funzioni di supporto del C.O.C., alle Forze dell'Ordine, ai gruppi di volontari, ai responsabili dei servizi interessati;

- **PIANI DI INTERVENTO** per singolo evento, con l'indicazione dell'organigramma del personale interessato e i relativi compiti, da distribuire ai dipendenti e ai volontari addetti alle attività di settore operativo interessato all'evento.

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà, a cura del C.O.C. di Protezione Civile, sensibilizzata a cooperare in situazione di emergenza.

I compiti specifici previsti dal Piano Comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune.

Per i compiti logistici e di collegamenti previsti nel Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Urbana, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Per i servizi Tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente di fare assegnamento sulla predisposizione di personale addetto al servizio.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli Organi preposti, presso il normale posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato.

Nel contempo, i dirigenti personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto col C.O.C., per consultazioni e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

Art. 16 INDICAZIONI DEL PIANO

Il Piano dovrà contenere la indicazione dell'ubicazione:

- della sede del Centro Operativo del Comitato di Protezione Civile;
- di un idoneo piazzale per l'atterraggio e il decollo di eventuali elicotteri;
- di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo e in partenza;
- di locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, da destinare a ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- di ampi parcheggi per il concentrazione e la manovra per mezzi di soccorso;
- di località di facile accesso per il concentrazione e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
- di aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

Dovrà, inoltre, prevedere:

- le modalità di allertamento e di informazione della popolazione;
- i compiti di primo intervento;
- i materiali ed i mezzi di primo intervento.

I singoli piani di intervento dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazione e prevedere la costituzione di nuclei operativi di pronto intervento.

Art. 17 VOLONTARIATO

I volontari, come previsto dalle norme vigenti possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

L'ammissione, l'utilizzo e il coordinamento dei volontari, eventualmente costituiti in gruppo, spetta al sindaco che può nominare un coordinatore fra i vari gruppi.

Il Comune costituirà il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I volontari di Protezione Civile possono far parte delle strutture previste dal Piano Comunale ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di lavoro dipendente o autorizzazione e senza alcuna retribuzione.

Ai sensi dell'art.5 dell'ordinanza del Ministero della Protezione Civile 6.10.1984 (Gazz. Uff. n.290/1984) il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni

volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego.

L'eventuale rimborso, se non previsto dal PEG, sarà individuato con deliberazione di Giunta Municipale e liquidato come previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 18 STATO DI PREALLARME

Lo stato di preallarme scatta quando perviene, al servizio di protezione civile, la comunicazione della previsione di una emergenza o di una calamità.

Il preposto al servizio informa il Sindaco, il responsabile del servizio di reperibilità e il responsabile del nucleo operativo di pronto intervento, affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi.

Il Sindaco determinerà la durata del preallarme e la sua cessazione, su proposta del responsabile del servizio di protezione civile.

Del servizio di reperibilità e degli eventuali interventi sarà data comunicazione all'Ufficio Personale per i provvedimenti di carattere economico.

Art. 19 STATO DI ALLARME

Lo stato di allarme scatta quando la previsione che ha determinato il preallarme si concreta con l'inizio dell'evento, oppure quando pervengono le segnalazioni di eventi determinanti emergenze o calamità.

Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anomalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di eventi calamitosi, ha il dovere di comunicare il pericolo, con ogni mezzo a qualunque Ufficio Comunale, di Polizia, Autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o al responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso e il responsabile del Servizio comunale di protezione civile.

Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, dichiara lo stato di allarme e ne darà immediata comunicazione al Prefetto, agli uffici provinciali e regionali di protezione civile, e allerterà i responsabili dei nuclei di pronto intervento perché dispongano uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà l'allarme alla popolazione nei modi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 20 STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza scatta al momento in cui l'evento produce danni o pericolo di danni a persone o cose.

Qualora per la non prevedibilità dell'evento non fosse scattato lo stato di allarme, messi in atto gli interventi previsti dal precedente articolo, saranno attivati i nuclei operativi di pronto intervento.

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione telefonica al Prefetto, all'ufficio provinciale e regionale di protezione civile e al Presidente della Regione e disporre la convocazione del C.O.C. di Protezione Civile.

Per superare l'emergenza il Sindaco disporrà gli interventi previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

Art. 21
SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la protezione civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi.

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevederà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

Le spese di carattere amministrativo devono essere impegnate e ordinate come previsto dalle norme vigenti in materia, quelle per gli interventi operativi possono essere disposti dal Sindaco con ordinanze di somma urgenza anche in deroga alle vigenti norme in materia.

Art. 22
DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il responsabile del Servizio di Protezione Civile dovrà sottoporre il Piano ed il Regolamento all'attenzione delle Istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli alunni e studenti delle scuole locali, e verificare l'eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spesa.

Il Piano ed il Regolamento per la Protezione Civile dovranno essere:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'Albo Comunale;
- inviati in copia ai seguenti Organi ed Uffici: Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, Prefettura, Presidente Regione, Provincia Regionale, Genio Civile, Stazione Carabinieri, Comando VV.FF., Comando Corpo Forestale, Ufficio Tecnico, Comando Polizia Municipale.

Art. 23
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, al piano comunale di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

Sarà conservato nella raccolta dei Regolamenti Comunali a disposizione dei cittadini, che potranno averne copia previo pagamento dei diritti di riproduzione.

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	
Art. 2 - Servizio di protezione civile	
Art. 3 - Responsabile del Servizio di protezione civile	
Art. 4 - Attività e compiti	
Art. 5 - Tipologia degli interventi.....	
Art. 6 - Autorità comunale di protezione civile.....	
Art. 7 - Provvedimenti del sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione	
Art. 8 - Centro Operativo Comunale.....	
Art. 9 - Componenti delle funzioni di supporto	
Art. 10 - Funzionamento del Centro Operativo Comunale.....	
Art. 11 - Competenze del Centro Operativo Comunale	
Art. 12 - Sede del Centro Operativo Comunale	
Art. 13 - Piano comunale di protezione civile.....	
Art. 14 - Contenuto del piano	
Art. 15 - Articolazione del piano	
Art. 16 - Indicazioni del piano.....	
Art. 17 - Volontariato	
Art. 18 - Stato di preallarme	
Art. 19 - Stato di allarme.....	
Art. 20 - Stato di emergenza	
Art. 21 - Spesa per la protezione civile	
Art. 22 - Diffusione e conservazione del regolamento	
Art. 23 - Norma finale.....	



[Handwritten signatures]